

STATUTO

**C.A.S. FACILITY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELLINO SAN MARCO BR VIA
G.LEOPARDI 26

Numero REA: BR - 156738

Codice fiscale: 02581520745

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto N.32.351 della Raccolta.	
	Statuto	
	della	
	"C.A.S. FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di CELLINO SAN MARCO (BR)	
	una Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991	
	in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
	(in sigla ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre	
	1997 n.460, denominata "C.A.S. FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro quinto del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2069	
	(duemilasessantannove) e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Per il raggiungimento degli scopi sotto indicati la società	
	è impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le op-	
	portunità contingenti, la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperati-	
	vo, accettandone i relativi deliberati.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad orga-	
	nizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue	
	ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazio-	
	ni in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qua-	
	lunque natura aventi oggetto analogo o affine connesso al	
	proprio, anche in associazioni temporanee di impresa, rila-	
	sciare fideiussioni e altre garanzie di in genere, anche rea-	
	li, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale e nei limiti con-	
	sentiti dalla legge.	
	La cooperativa può chiedere ed utilizzare le provvidenze di-	
	sposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	nonché i contributi ed i finanziamenti disposti dagli enti	
	pubblici locali in genere; inoltre potrà avvalersi di tutte	
	le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere,	
	previste dalla legislazione vigente per creazione di nuove i-	

	niziative produttive del Mezzogiorno di Italia.	
	Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società si propone di perseguire l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse,	
	agricole, industriali, commerciali, o di servizi, finalizza-	
	te all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai	
	sensi dell'art.1, comma 1 lettera b, della legge 381/91. Per-	
	tanto la cooperativa si propone con spirito mutualistico di	
	creare, tramite i propri soci, un'impresa operativa, economi-	
	camente valida, socialmente integrata e strutturalmente effi-	
	ciente, garantendo continuità di occupazione e giusta retri-	
	buzione del lavoro prestato ai propri soci, salvo il ricorso	
	a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esi-	
	genza, essendo retta da principi della mutualità prevalente,	
	ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in ma-	
	teria.	
	La cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano queste persone fisiche a-	
	ziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite or-	
	ganismi consortili, le seguenti attività comunque nei limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti in materia:	

	a) gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ot-	
	temperanza alle modalità della normativa di settore, quali	
	ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimila-	
	ti, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, in-	
	cisiva implementazione ed ottimizzazione della raccolta dif-	
	ferenziata (organizzazione aspetti informativi e divulgati-	
	vi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi inte-	
	grati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti; nonché i-	
	nerenti la realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa	
	di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiu-	
	ti urbani ed assimilabili; l'attività di disinfezione e di-	
	sinfestazione; servizi a terzi con riferimento a raccolta,	
	trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non as-	
	similati agli urbani; gestione del servizio di riscossione	
	della tariffa di igiene ambientale comprendente attività di	
	sportello, fatturazione e riscossione, con contenzioso e at-	
	tività connesse;	
	b) gestione di servizi di manutenzione ordinaria e straordi-	
	naria di immobili e di servizi di pulizia di locali pubblici	
	e privati;	
	c) gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria	
	e straordinaria delle strade e delle relative infrastruttu-	
	re, ivi compresa l'individuazione e l'ideazione degli inter-	
	venti, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza;	
	servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della se-	

	gnaletica stradale, di definizione e realizzazione di nuovi	
	impianti anche semaforici, di realizzazione e/o esercizio di	
	sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei vei-	
	coli e di attività integrate afferenti alla pavimentazione	
	stradale; costruzione, manutenzione di impianti elettrici,	
	di gas metano, di acqua e fogna, di pubblica illuminazione,	
	di riscaldamento, telefonici (interni ed esterni), di allar-	
	me, citofonici e videocitofonici, di televisione a circuito	
	chiuso, di energia alternativa; costruzione e manutenzione	
	di complessi civili ed industriali, di strade, movimentazio-	
	ne terra; lavori di impermeabilizzazione e coibentazione mu-	
	ri e risanamenti di umidità degli edifici, intonaci, plasti-	
	ci e pitturazioni civili ed industriali; opere di restauro	
	di edifici storici; costruzione e montaggi di infissi in le-	
	gno, alluminio, ferro, o altro materiale;	
	d) gestione di servizi inerenti le aree verdi per quanto	
	riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde	
	pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole) , i con-	
	trolli ed interventi fitosanitari, l'attività di conservazio-	
	ne e valorizzazione, l'ideazione e la realizzazione di nuovi	
	impianti, la cartellonistica e la segnaletica sul verde e	
	spazi pubblici;	
	e) gestione dei servizi cimiteriali e funebri, ed in partico-	
	lare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi ci-	
	imiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione	

	di interventi, la custodia e la pulizia di complessi cimiteriali; lo svolgimento di operazioni cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni di attività affini; le onoranze funebri ed attività affini; servizi di pianificazione realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione di servizi di manutenzione e di realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione);	
	f) gestione dei servizi di trasporto collettivo ed in particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastica e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus; servizi di supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi;	
	g) gestione del servizio di mensa, anche scolastica e delle relative strutture comunali, se esistenti, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato; gestione case protette, case albergo per anziani e studenti; servizio assistenza anziani; servizio di trasporto ambulanza; gestione di posteggi e parcheggi su aree pubbliche e private;	
	h) gestione dei tributi per conto degli enti locali in ottemperanza alle leggi vigenti ed alle disposizioni dei medesimi enti locali, servizi di facchinaggio, confezionamento e imballaggio e servizi di gestione magazzini;	

	i) servizi di portierato con personale non armato, per con-	
	trollo varchi di accesso in aree recintate; organizzazione	
	delle persone e dei mezzi materiali, strumentali allo svol-	
	gimento delle attività di vigilanza e protezione della pro-	
	prietà mobiliare ed immobiliare, presso siti privati, musei,	
	esposizioni artistiche, mostre ed eventi culturali, e manife-	
	stazioni in genere, pubbliche e/o private;	
	l) altri servizi quali: gestione e trattazione sinistri stra-	
	dali in fase stragiudiziale e giudiziale (con nomina di re-	
	sponsabile tecnico); perizie tecniche e stime immobiliari,	
	nonché progettazioni civili ed industriali;	
	m) pubbliche affissioni, defissione, pulizia spazi pubblici-	
	tari, servizi alle imprese ed enti pubblici e privati; consu-	
	lenza giuridica in materia di appalti pubblici, gestione	
	software, gare appalti pubblici e privati; gestione della	
	protezione dei dati; organizzazione della protezione dei da-	
	ti all'interno dell'azienda ed enti pubblici e privati;	
	o) servizi di trasloco; pulizia di edifici , capannoni, can-	
	tieri ed uffici; servizi di derattizzazione e sanificazio-	
	ne; manutenzione manto stradale e lavori edili di piccola	
	manutenzione; allestimento seggi e montaggio attrezzature	
	per propaganda elettorale; allestimento e servizi di orga-	
	nizzazione e gestione eventi, spettacoli, convegni, fiere e	
	manifestazioni culturali ed elettorali, nonchè assistenza	
	alle stesse; attività di montaggio e smontaggio palchi, ga-	

	zebo, transenne, strutture prefabbricate; servizio di noleg-	
	gio auto ed autobus con conducente (ncc); movimentazione ter-	
	ra, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve	
	e ghiaccio, pulizia rete viaria; pulizia arenile e servizi	
	vari di pulizia;	
	p) gestione asili nido pubblici e privati, altre attività	
	ludiche per bambini, anziani e disabili nonché attività	
	didattiche di pre e post scuola; gestione di canili pubbli-	
	ci e privati; servizi di custodia beni mobili e immobili e	
	strutture varie ivi compresa la gestione integrata di servi-	
	zi, processi e attività rivolte agli edifici, agli spazi ed	
	alle persone;	
	q) attività di trasporto merci conto proprio e conto terzi	
	ed attività di corriere.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al perse-	
	guimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le opera-	
	zioni commerciali, bancarie, mobiliari ed immobiliari neces-	
	sarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il	
	tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi la società potrà:	
	- provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, di mac-	
	chine, attrezzature e mezzi tecnici necessari allo scopo;	
	- stipulare contratti, convenzioni ed appalti con pubbliche	
	e private amministrazioni;	

	- richiedere, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande,	
	contributi a fondo perduto e/o in conto capitale nonché mu-	
	tui integrativi necessari all'acquisto di macchine ed attrez-	
	zature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- compiere ogni altra operazione commerciale, industriale e	
	finanziaria, di natura mobiliare ed immobiliare, che sia con-	
	nessa e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remune-	
	rato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigo-	

	re in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavo-	
	ratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire,	
	ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-	
	nale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo	
	dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici ob-	
	blighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in	
	grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamen-	
	te nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psi-	
	cologico, familiare, culturale, professionale ed economico,	
	nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ri-	
	tenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali	
	siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto	
	beneficiari.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	

	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti nonché coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L' Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei so-	
	ci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articola-	

	no le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coo-	
	perativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a	
	quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limi-	
	te minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci benefi-	
	ciari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spet-	
	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumen-	
	to della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli al-	
	tri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal re-	
	golamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo ammini-	

	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	
	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità	
	e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'or-	
	gano amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza, codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti adeguati per	
	esercitare un' attività lavorativa sia manuale che intellet-	
	tuale in attuazione degli scopi sociali e non si pongano fi-	
	ni contrari e concorrenti a quelli della cooperativa stessa	
	o che, se in possesso di diversa specializzazione, nutrano	
	propensione ed interesse per le attività suddette;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai rego-	
	lamenti interni;	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'orga-	
	no amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo sul	

	libro soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicata agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, che l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla e-	
	lezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coo-	
	perativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali rego-	
	lamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferen-	
	tisi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affa-	

	ri sociali e consultare con le modalità previste dalla legge	
	i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astener-	
	si da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi	
	e con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde:	

	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare agli scopi	
	sociali previsti dalla cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso, irrevocabile deve essere spedi-	
	ta a mezzo raccomandata o notificata a mano all'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso e provvedere di conseguenza negli inte-	
	ressi della società.	
	Il recesso viene formalizzato sul libro dei soci.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso , l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contra-	
	rio, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	

	d) che svolga o tenti di svolgere per conto di terzi atti-	
	vità anche ma non necessariamente in concorrenza con quella	
	espletata presso la Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti come anche il rapporto lavorativo in corso qualora esi-	
	stente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Il receduto o escluso avrà diritto soltanto al rimborso del	
	valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio, quando si verifica	
	lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento dovrà a-	
	ver luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a nor-	

	ma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superio-	
	re all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	itale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	

	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini	
	da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono esse-	
	re sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	
	to dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	

	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spetta	

	un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-	
	presentati da quote ciascuna del valore di Euro 50,00;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie	
	quote cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-	
	ti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	

	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma	
	1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo com-	
	ma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro:	
	· ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno	
	· qualifica professionale	
	· compensi erogati	
	· tempo di permanenza in cooperativa	
	· tipologia del rapporto di lavoro	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'at-	
	tribuzione di azioni di sovvenzione.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferio-	
	re al 30% (trenta per cento);	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote pro-	
	prie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla let-	
	tera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	

	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo e se elegge un Con-	
	siglio di Amministrazione anche il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sin-	
	daci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	

	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	
	cedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	

	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall''art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	

	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-	
	te diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	

	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti,	
	salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in se-	
	conda convocazione quando siano presenti almeno un quinto	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liqui-	
	datori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa	
	dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	

	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente.	
	L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non	
	soci purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di am-	
	ministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissio-	
	ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che in-	
	cidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire a-	
	gli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente,	

	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-	
	le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaco Unico o Sindaci Effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	

	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale o al Sindaco unico, se nomina-	
	to, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	

	bia in una determinata operazione della Società, precisando-	
	ne la natura, i termini, l'origine e la portata; se si trat-	
	ta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal com-	
	piere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti	

	ti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri	
	del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale o del Sindaco unico, se nominato, de-	
	terminare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'Assemblea, dovranno essere nomina-	
	ti dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti ed anche il	
	Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al ter-	
	zo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto	
	da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio	
	sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 Per quanto concerne le controversie tra i soci e la	
	società Cooperativa si rimanda espressamente alle norme del	
	Codice Civile che regolamentano la materia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	I principi di cui all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati e in particolare:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. .	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 c.c. la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 43 (Direttore Tecnico)	
	Ai fini della partecipazione ad appalti pubblici di progetta-	
	zione potrà essere nominato un Direttore Tecnico avente i re-	
	quisiti professionali e le funzioni previste a norma di leg-	
	ge.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del	
	codice civile contenente la "disciplina delle società coope-	
	rative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto com-	
	patibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accer-	